

35901/15



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione II penale

Sent. n. sez. 1127  
Pubblica Udienza  
del 22 maggio 2015  
R.G.N. 7948/2015

composta da

dott. Franco Fiandanese	Presidente
dott. Margherita B. Taddei	Relatore
dott. Piercamillo Davigo	
dott. Alberto Macchia	
dott. Marco Maria Alma	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

██████████ il 12.07.1955

avverso la sentenza n-4762 della Corte d'appello di Torino, 3a sezione penale, del 04.11.2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

## MOTIVI della DECISIONE

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Torino, riformava, solo in punto di pena, la sentenza del Tribunale di quella città, sezione distaccata di Moncalieri, escludendo la recidiva e rideterminando la pena inflitta al [REDACTED], per il reato di seguito indicato:

del reato di cui all'art. 646, comma 1 codice penale perché, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava dell'autovettura Peugeot 207 targata [REDACTED] di proprietà della SECURITIFLEET S.R.L. della quale aveva il possesso in virtù del contratto di noleggio della stessa, e ometteva di restituire la vettura predetta alla legittima proprietaria SECURITYFLEET che ne aveva ripetutamente sollecitata la restituzione. Fatto commesso/accertato in Nichelino il 11/12/2007.

1.1 Avverso tale sentenza ricorre, nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] l'avvocato Erica Gilardino, chiedendo l'annullamento del provvedimento e deducendo a motivo la carenza di motivazione in ordine alle tematiche difensive sviluppate nell'atto di appello ed in particolare in punto di mancata conoscenza, da parte di [REDACTED], dei solleciti alla restituzione della vettura, inviati \* per telegramma, dalla società noleggiatrice dell'autovettura e circa le giustificazioni fornite dall'imputato.

Con memoria depositata il 7.5.c.a. la difesa dell'[REDACTED] ha chiesto di pronunciarsi sulla sussistenza della causa di non punibilità, introdotta dal D.Lgs n.28/2015 all'art.131 bis cod.pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, perché generici ed assertivi.

2.1 Si evince dall'interrogatorio dell'imputato, allegato al ricorso, che l'imputato non ha affatto escluso di aver ricevuto i telegrammi che sollecitavano la restituzione dell'autovettura e che le giustificazioni fornite dall'imputato circa la mancata restituzione dell'autovettura, sono generiche e prive di adeguati riscontri.

2.2 La manifesta genericità di tali elementi esimeva, comunque, la Corte dal prenderli in considerazione, non manifestando alcunché di nuovo rispetto a quanto già valutato dal primo giudice ed essendo, pertanto, legittimo il pedissequo rinvio alla condivisa decisione di prime cure.

2.3 Quanto alla richiesta di applicare la nuova causa di non punibilità , introdotta nell'ordinamento penale con il D.Lgs n. 28 del 16 marzo 2015 , e pertanto in epoca successiva alla sentenza qui impugnata, questo Collegio , in ordine alla rilevanza della nuova disciplina nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella , condivide le decisioni n. 15449 del 2015 rv 263308; n.22381 del 2015 rv 263496; n.21474 del 2015 rv 263693.ed i principi in esse già concordemente espressi secondo i quali, in assenza di una normativa transitoria, l' esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale , è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità della nuova disciplina, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ,dovendo annullare la sentenza, con rinvio al giudice di merito, in caso di valutazione positiva e rigettare ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto.

2.4 Pertanto la Corte di legittimità dovrà,nella sua valutazione , procedere dalla verifica dell'astratta applicabilità dell'istituto, avendo riguardo ai limiti edittali di pena del reato ed alle specifiche esclusioni previste dal secondo comma, per poi passare alla verifica della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del reato : per questi aspetti della valutazione sarà necessario fare riferimento a quanto emerso nel giudizio di merito , tenendo conto, in modo particolare, dell'eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto (Sezione III, 8 aprile 2015, n. 15449, Mazzarotto).

2.5 Nel caso in esame la valutazione affidata a questa Corte non può che essere negativa perché, anche se in astratto il reato rientra, per i parametri della pena, nei limiti edittali, rileva in senso negativo che la Corte abbia ritenuto di non poter applicare ben due attenuanti ; le generiche ed il risarcimento del danno, nella massima estensione in considerazione di una inusuale gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, quale emerge dal " *nutritissimo certificato penale* " , così escludendo, sulla base di

parametri di cui all'art.133 cod.pen., una valutazione di particolare tenuità dell'illecito.

2.6 Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del *dictum* della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015

Il Consigliere estensore

M.B. Taddei

Il Presidente

F. Fiandanese

*F. Fiandanese*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 2 SET. 2015



Il Cancelliere  
CANCELLIERE  
Claudia Pianelli